

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU Anno 2012 - Istruzioni versamento ACCONTO**

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 241/2011 (la c.d. "Manovra Monti"), ha disposto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal **1° gennaio 2012** fino al **31 dicembre 2014**, e, a regime, dal 1° gennaio 2015, in tutti i Comuni del territorio nazionale sulla base del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23, in quanto compatibili.

Una quota dell'IMU, pari al **50 per cento** dell'imposta dovuta su tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, **è riservata allo Stato**, al quale va versata contestualmente al pagamento della quota comunale.

L'IMU sostituisce l'I.C.I. e, per la componente immobiliare, l'IRPEF e relative addizionali, dovute sul reddito fondiario prodotto dagli immobili non locati o non affittati.

In questa fase di prima applicazione non sono state disposte agevolazioni diverse da quelle previste dalla normativa statale, né è stato approvato il regolamento di applicazione dell'IMU, che potrà essere adottato entro il 30 settembre con efficacia dal 1° gennaio 2012.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' costituito dal possesso di qualunque immobile, comprese l'abitazione principale e relative pertinenze. Restano valide le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riferite ai FABBRICATI, alle AREE EDIFICABILI ed ai TERRENI AGRICOLI, alle quali si aggiungono quelle dell'ABITAZIONE PRINCIPALE e delle relative PERTINENZE, contenute nell'art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011. Sono inoltre assoggettati all'IMU tutti i restanti terreni non rientranti nelle definizioni di Area fabbricabile e di Terreno agricolo, a qualsiasi uso destinati, e quindi anche i terreni incolti ovvero i piccoli orticelli, in precedenza esclusi dall'applicazione dell'ICI.

SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al versamento dell'imposta ed all'assolvimento dell'obbligo della dichiarazione, ove previsto, e di ogni altro adempimento indicato dalla relativa normativa:

- i **titolari di diritti reali** e cioè del diritto di: **proprietà piena, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;**
- i **coniugi separati o divorziati assegnatari della casa coniugale**, indipendentemente dalla quota di possesso, che acquisiscono ai soli fini IMU la titolarità del diritto di abitazione su tale immobile, in forza di un provvedimento giurisdizionale;
- i **locatari di un contratto di locazione finanziaria** (leasing) aventi ad oggetto un immobile;
- i **concessionari** di aree demaniali.

OGGETTO D'IMPOSTA e BASE IMPONIBILE

Sono in generale assoggettati all'IMU, con decorrenza 1° gennaio 2012, tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale, come di seguito definiti. L'imposta dovuta va calcolata sulla base imponibile di ciascun immobile, determinata secondo le regole successivamente illustrate.

1. FABBRICATI

Definizione: per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE

Con l'istituzione dell'IMU sperimentale, torna inoltre ad essere assoggettata a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, così definite:

- Per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE** (art. 13, c. 2. D.L. n. 201/2011).

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel medesimo territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

- Per **PERTINENZE** dell'abitazione principale si intendono *"le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"* (art. 817 codice civile). Ai fini IMU sono considerate tali **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE CATASTALI**, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, con unica rendita. Il vincolo di pertinenzialità deve essere mantenuto per tutto il periodo in cui si applicano i benefici previsti in materia, e la prova dell'asservimento pertinenziale spetta al contribuente.

Tra i fabbricati sono anche da considerare, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le **abitazioni rurali** e i **fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola**, svolta in forma imprenditoriale.

Base imponibile: per i fabbricati iscritti in catasto, il rispettivo valore ai fini IMU è il prodotto della **Rendita catastale** rivalutata del **5%**, **per il moltiplicatore della relativa categoria catastale di appartenenza**, di cui al prospetto che segue.

❖ 160 →	categoria A (escluso A/10) e C/2 – C/6 – C/7 ;
❖ 140 →	categoria B e C/3 – C/4 – C/5 ;
❖ 80 →	categoria A/10 e D/5 ;
❖ 60 →	categoria D (escluso D/5);
❖ 55 →	categoria C/1 ;

Rendita catastale X 1,05 X moltiplicatore = Base imponibile

Per i casi di riduzione della base imponibile si rimanda al paragrafo successivo "casi particolari - agevolazioni".

La rendita catastale di riferimento è quella definitiva iscritta al Catasto edilizio urbano al 1° gennaio dell'anno di imposizione, fatti salvi i casi di variazioni intervenute in corso d'anno, per le quali trova applicazione la **rendita proposta** dalla data della sua presentazione al Catasto con la procedura DOCFA ex DM n. 701/1994, salvo successivo conguaglio, da effettuarsi solo se la **rendita definitiva** attribuita dall'Agenzia del Territorio fosse diversa.

N.B. La rendita catastale va verificata, nel caso in cui siano intervenute variazioni, tramite il servizio fornito dall'Agenzia del Territorio sul proprio sito web, oppure rivolgendosi allo sportello comunale nei sottoindicati orari, muniti dell'atto di acquisto o dichiarazione di successione, ovvero rivolgendosi a professionista di fiducia.

Si ricorda che non è più possibile applicare, per il calcolo della base imponibile, la rendita presunta, e che pertanto i contribuenti che non fossero a conoscenza della rendita definitiva attribuita agli immobili posseduti, dovranno provvedere alla sua acquisizione ed alla regolarizzazione della titolarità, rivolgendosi al competente ufficio dell'Agenzia del Territorio.

Si ricorda che le rendite catastali **non riportano mai la rivalutazione del 5%**, che va pertanto sempre applicata, anche se la rendita è di recente attribuzione.

Fabbricati appartenenti alla **CAT. D** non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: fino all'anno di iscrizione in Catasto con attribuzione della relativa rendita, la base imponibile è determinata applicando al valore indicato dalle scritture contabili i coefficienti di rivalutazione approvati dal D.M. del 5 aprile 2012.

2. TERRENI

L'IMU si applica ai terreni con qualsiasi destinazione d'uso, fatte salve le aree pertinenziali ad unità immobiliari. Diversamente dall'ICI, quindi, rilevano ai fini della tassazione anche i terreni incolti e gli appezzamenti di ridotte dimensioni coltivati al di fuori dell'esercizio delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale.

Definizione: per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Base imponibile: il valore è determinato sulla base del REDDITO DOMINICALE risultante in catasto, vigente al 01/01/2012, **rivalutato del 25 per cento** (si ricorda che le visure catastali non riportano mai la rivalutazione, che va pertanto sempre applicata), ed applicando i seguenti **moltiplicatori**:

a) 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti **DIVERSI** da coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale, e per tutti gli **ALTRI** terreni non diversamente disciplinati ai fini IMU (aree fabbricabili, aree pertinenziali).

Rendita catastale X 1,25 X 135 = Base imponibile

b) 110 per i terreni agricoli posseduti da **coltivatori diretti** o da **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola, coltivati e non coltivati (es. a riposo), purché dai medesimi condotti.

Rendita catastale X 1,25 X 110 = Base imponibile

Se si rientra nella previsione del caso **b)** i terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta calcolata sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
- del 50% dell'imposta calcolata sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;
- del 25% dell'imposta calcolata sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.

Restano **ESENTI** (allegato Circolare Min. Fin. 14/06/1993, n. 9) i **terreni agricoli** ricadenti nelle seguenti aree:

- nel Comune di GASSINO tutti i terreni ubicati dal Foglio 20 al 26;
- nella frazione di BUSSOLINO i terreni ubicati dal Foglio 1 al 7 (= tutti);
- nella frazione di BARDASSANO i terreni ubicati dal Foglio 1 al 13 (= tutti).

3. AREE FABBRICABILI

Definizione - Per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al P.R.G.C. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2008, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 17-3205 del 30 dicembre 2011 e pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 2012 - a prescindere dall'esistenza o meno di strumenti urbanistici attuativi (art. 36, c. 2 D.L. n. 223/2006, modificato con L. 4.4.2006, n. 248 di conversione) – ovvero l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate con i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione.

Base imponibile - Il VALORE è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. La disciplina dell'IMU non prevede che il Comune possa individuare valori di soglia ai fini dell'esercizio della sua attività di controllo, come invece consentito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..

ALIQUOTE e DETRAZIONI

Ai fini del calcolo dell'acconto **non rilevano** le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2012, poichè sino al 30 settembre è data facoltà di modificarle, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, e di adottare il relativo regolamento comunale. Successivamente a tale scadenza, saranno perciò comunicate le variazioni delle aliquote base deliberate in via definitiva dal Comune. Lo Stato potrà inoltre sino al 10 dicembre 2012 variare le aliquote base con appositi D.P.C.M., a mente della suddetta disposizione normativa. Sulla base delle aliquote definitive, il contribuente dovrà poi calcolare l'IMU dovuta per l'anno 2012 ed effettuare il relativo conguaglio, da versarsi a saldo entro il 17 dicembre 2012.

I versamenti in acconto devono essere effettuati utilizzando unicamente le aliquote di base stabilite dalla normativa statale, di seguito riportate:

a) ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE:

Aliquota base → **0,4 per cento**

Detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non alla quota di possesso.

La detrazione è maggiorata di **Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni** (sino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare. La maggiorazione opera nella misura massima di € 400,00 ed, in ogni caso, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

L'importo complessivo delle detrazioni non potrà dunque mai superare Euro 600,00.

b) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

Aliquota base → **0,20 per cento**

Sono i fabbricati indicati dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (medesime condizioni per il riconoscimento della RURALITÀ degli immobili agli effetti fiscali già previste dalla normativa ICI).

c) ALTRI FABBRICATI, TERRENI, AREE FABBRICABILI:

Aliquota base → **0,76 per cento**

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, sull'imposta dovuta applicando **l'aliquota base di cui al punto c)** opera in via generale la **riserva a favore dello Stato della quota pari al 50 per cento dell'intera imposta**, al lordo di qualsiasi agevolazione, da versarsi direttamente a favore dell'Erario, contestualmente al pagamento dell'IMU a favore del Comune, con l'apposito modello F24.

CASI PARTICOLARI - AGEVOLAZIONI

♦ BASE IMPONIBILE ridotta del 50 per cento per i seguenti FABBRICATI:

- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI.**

La riduzione per questi ultimi opera esclusivamente se viene prodotta apposita **dichiarazione sostitutiva** resa dal proprietario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, che attesti le circostanze prescritte.

E' necessario che l'inagibilità non sia risolvibile con interventi di manutenzione, che per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione del fabbricato per almeno sei mesi, purché il fabbricato risulti oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, e che vi sia pericolo per l'integrità fisica e/o la salute delle persone.

La riduzione, ove riconosciuta, sulla base della perizia effettuata, previo sopralluogo, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha decorrenza **dalla data di presentazione della dichiarazione stessa** e fintanto che perdura lo stato di inagibilità dell'immobile e può essere applicata solo dopo aver ricevuto la comunicazione favorevole dell'Ufficio Tributi.

♦ DETRAZIONE € 200,00 PER ABITAZIONE PRINCIPALE E ALIQUOTA BASE 0,76 per cento (solo codice tributo 3918) per i seguenti casi:

- **Unità immobiliari, appartenenti alle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;**
- **alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (I.A.C.P. e A.T.C.).**

♦ **FABBRICATI RURALI:** sono soggetti alla seguente particolare disciplina:

- ad **USO STRUMENTALE:** si applica l'**aliquota base dello 0,2%**, e in acconto va versato solo il **30%** dell'imposta dovuta con l'applicazione dell'aliquota base;
- ad **USO ABITATIVO:** sono assoggettati all'**aliquota base dello 0,4%** se adibiti ad abitazione principale con applicazione delle relative detrazioni, **all'aliquota base dello 0,2%** se adibiti ad abitazione del personale dipendente dell'azienda agricola (fabbricato strumentale), od **all'aliquota base ordinaria dello 0,76%** in tutti gli altri casi;
- **TUTTI I FABBRICATI ISCRITTI SOLO AL CATASTO TERRENI:** è necessario provvedere alla loro iscrizione al catasto edilizio urbano **entro il 30 novembre 2012**. Solamente per questi fabbricati non è dovuto il versamento dell'acconto, ma l'imposta andrà interamente versata **entro il 17 dicembre 2012**, sulla base della rendita proposta con il mod. DOCFA, e salvo conguaglio nel caso in cui l'Agenzia del Territorio proceda alla rettifica della rendita stessa entro i successivi dodici mesi, con l'ordinaria procedura.

CALCOLO e VERSAMENTO dell'IMPOSTA

CALCOLO: l'imposta in acconto va calcolata in relazione alla **QUOTA** ed ai **MESI di possesso** dell'immobile, applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dallo Stato, e le eventuali detrazioni. Qualora la situazione sia variata nel corso del primo semestre dell'anno, il mese si computa per intero se il soggetto passivo ha posseduto il bene o la situazione dell'immobile è perdurata per **almeno 15 giorni**.

E' a disposizione del contribuente, sul sito web del Comune www.gassino.it, nella sezione "Modulistica" dedicata all'IMU, **un calcolatore da utilizzare on-line per la determinazione dell'imposta dovuta in acconto, la compilazione e la stampa del modello F24 per il suo versamento**.

VERSAMENTO: L'imposta in acconto dovrà essere versata distintamente da ciascun soggetto passivo, anche se contitolare, unicamente mediante **MODELLO F24**, per la cui compilazione andranno utilizzati **esclusivamente** i seguenti codici, da inserire tutti nella apposita Sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" o con **Mod. F24 semplificato**.

Codice ENTE (Comune di Gassino Torinese):

D933

Codici tributo (IMU):	COMUNE	STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3912 quota Comune	-----
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3913 quota Comune	-----
TERRENI AGRICOLI :	3914 quota Comune	3915 quota Stato
AREE FABBRICABILI	3916 quota Comune	3917 quota Stato
ALTRI FABBRICATI	3918 quota Comune	3919 quota Stato

E' versata **interamente al COMUNE** l'imposta dovuta esclusivamente per i seguenti fabbricati:

- ABITAZIONI PRINCIPALI e relative PERTINENZE (incluse le abitazioni rurali a tale uso adibite);
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
- Alloggi appartenenti a COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati agli IACP (Istituti autonomi per le case popolari).

Per tutti gli altri casi la quota del **50% dell'imposta dovuta** applicando l'**aliquota base dello 0,76 per cento è riservata allo STATO**. Tali somme andranno quindi versate dal contribuente contestualmente alla quota del Comune, indicandole distintamente nella "Sezione IMU e altri tributi locali" del mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo sopra riportati.

Il versamento dovrà essere **arrotondato all'unità di Euro** secondo le seguenti modalità:

- sino a 49 centesimi, per difetto (ad esempio € 20,49 si arrotonda a € 20,00);
- da 50 centesimi in poi, per eccesso (ad esempio € 20,50 si arrotonda a € 21,00).

Importo minimo: € 12,00 su base annuale. Quindi non è dovuto alcun versamento se l'imposta complessivamente dovuta su base annua non è superiore a tale somma.

SCADENZE

Versamento **ACCONTO**, pari al **50%** dell'imposta annua dovuta, calcolata con aliquote base.

**Entro il 18
giugno 2012**

- ♦ Per le sole **abitazioni principali e relative pertinenze:** l'acconto deve essere versato scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a) 50%** dell'imposta annua dovuta. Nella colonna "rateazione" inserire il codice **"01/01"**
 - b) 33%** dell'imposta annua dovuta. Nella colonna "rateazione" inserire il codice **"01/02"**
- ♦ Per i soli **fabbricati rurali strumentali**, l'acconto dovrà essere versato nella misura **del 30%** del dovuto per l'intero anno, calcolato ad aliquota base.

Entro il 17 settembre 2012	Versamento SECONDO ACCONTO per le sole abitazioni principali e relative pertinenze di cui al caso b) : - 33% dell'imposta annua dovuta. Nella colonna "rateazione" inserire il codice " 02/02 "
Entro il 17 dicembre 2012	Versamento SALDO dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, sulla base di aliquote e detrazioni DEFINITIVE che verranno successivamente comunicate.

DICHIARAZIONE

La legge prevede che entro **90 giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, sia presentata apposita dichiarazione ai fini IMU. Si dovrà utilizzare l'apposito modello che verrà predisposto ed approvato con decreto dal competente Ministero, che disciplinerà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

E' stabilito al **1° ottobre 2012** il termine per assolvere l'obbligo dichiarativo sorto dal 1° gennaio 2012.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Stante l'assenza del necessario modello dichiarativo le istruzioni relative all'adempimento saranno fornite successivamente, mediante pubblicazione sul sito web del Comune, all'indirizzo www.gassino.it.

AVVERTENZE

L'attuale disciplina dell'IMU non prevede più le seguenti fattispecie agevolative, vigenti a fini ICI:

- ALIQUOTE AGEVOLATE PER IMMOBILI:
 - concessi in uso e/o COMODATO gratuito a PARENTI e AFFINI entro il 2° grado;
 - LOCATI con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale, ed eventuali pertinenze;
 - posseduti a titolo di proprietà / usufrutto da ANZIANO o DISABILE che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
 - posseduti da cittadino italiano RESIDENTE ALL'ESTERO per ragioni di lavoro;
 - situati nei centri storici ed oggetto di recupero edilizio con interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, manutenzione straordinaria e realizzazione opere interne;
 - oggetto di interventi di recupero per realizzazione di autorimesse e di recupero dei sottotetti;
- MAGGIORE DETRAZIONE:
 - immobili censiti nella Categoria A/3 classe 3;
 - situazioni di disagio economico o sociale.

Si rammenta che **non è consentito**:

- effettuare versamenti in acconto utilizzando aliquote diverse da quelle di base stabilite dalla normativa statale;
- effettuare versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto;
- effettuare il versamento dell'imposta dovuta anche per conto dei titolari (nemmeno nel caso di coniugi).

INFORMAZIONI

Sul sito web del Comune www.gassino.it nella sezione "Modulistica" dedicata all'IMU, è possibile trovare ulteriori informazioni in merito all'applicazione dell'IMU, un calcolatore da utilizzare on-line per la determinazione dell'imposta dovuta in acconto, che consente anche la stampa del modello F24 per il suo versamento, la circolare del M.E.F. n. 3/DF del 18 maggio 2012, incluso un vademecum per l'applicazione dell'IMU con esempi pratici, e il link all'Agenzia del Territorio utile per conoscere la rendita del proprio immobile, ed altre utilità per assolvere correttamente all'adempimento di cui trattasi.

L'Ufficio Tributi è aperto al pubblico per informazioni e chiarimenti nel seguente orario:

Mattino: Lunedì e Mercoledì ore 10,30 / 12; Giovedì ore 9 / 12;

Pomeriggio: Lunedì e Giovedì ore 16,45 / 17,45; Mercoledì ore 14,15 / 15,15

E-Mail: tributi@comune.gassino.to.it **Tel. 011 960 07 77 – Fax 011 981 83 80**

Fonti normative:

Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, articolo 13

Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, articoli 8 – 9 – 14

D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Decreto Legge 02/03/2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26/04/2012, n. 44

Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 - Ministero dell'Economia e delle Finanze